

REGOLAMENTO (CE) N. 416/2002 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2002

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾. Di conseguenza, in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non sottoposte a trattamento termico.
- (2) Le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Spagna. È quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario.
- (3) Per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (4) È necessario fissare un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suini all'ingrasso e dei suinetti provenienti dalle zone in questione.

(5) Tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata, nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene opportuna una ripartizione delle spese relative agli aiuti effettivamente corrisposti ai produttori tra la Comunità e lo Stato membro interessato.

(6) È necessario disporre che le autorità spagnole adottino tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e ne informino la Commissione.

(7) Le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali. Appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento a partire dal 18 febbraio 2002.

(8) Ai fini di una corretta gestione finanziaria delle misure di sostegno, è necessario fissare un massimale d'aiuto per i suini all'ingrasso di peso superiore a 120 kg, onde evitare abusi nel beneficio delle misure di sostegno consistenti nel mantenere i suini all'ingrasso senza ragione e per un periodo troppo lungo. È opportuno tuttavia applicare tale massimale unicamente dal 1° aprile 2002, quando il ritardo nella consegna dei suini pesanti sarà stato recuperato.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 18 febbraio 2002 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità spagnole all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 110 kg in media per partita.

2. A decorrere dal 18 febbraio 2002 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità spagnole all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.